Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 21 ottobre 1924** **Numero 247**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1611**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 settembre 1924, n. **1605**.
Disposizioni per la ricostruzione e riparazione di edifici pubblici e di chiese parrocchiali danneggiate dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1917, n. 697;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Vista la legge 24 agosto 1922, n. 1215;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio

dei Ministri, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle località danneggiate dai terremoti 26 aprile 1917, 10 settembre, 25 ottobre 1919 e 1° dicembre 1921 le disposizioni contenute nell'art. 26 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, nonchè quelle dell'art. 2, 1° comma, del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3212, riguardanti la misura del sussidio dello Stato da concedersi nella spesa occorsa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI — FEDERZONI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1612.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1604.

Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 532, sulla ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 532;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 532, s'intende modificato nel senso che il quarto membro di diritto del Consiglio superiore della marina mercantile è il seguente:
« Il Commissario generale dell'emigrazione o un suo rappresentante ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1613.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 settembre 1924, n. 1606.

Modificazione delle disposizioni relative alla riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo n. 10 dell'11 gennaio 1923;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 21 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, numero 1986, quale fu modificato con il R. decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125, e con decreto legislativo dell'11 gennaio 1923, n. 10, è sostituito il seguente:

I sottufficiali, compresi quelli del corpo invalidi e veterani, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di servizio effettivo.

Compiuti i 35 anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di riassumere in servizio, in seguito a loro domanda, per adibirli a lavori d'ufficio, i sottufficiali a riposo, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, che non abbiano superato il 60° anno di età. Tale facoltà può essere delegata dal Ministro ad autorità dipendenti.

La riassunzione potrà effettuarsi all'atto stesso del collocamento a riposo ed anche posteriormente.

Ai detti sottufficiali, durante il tempo in cui rimarranno in servizio, è dovuto l'intero stipendio con le altre indennità spettanti ai sottufficiali di pari grado ed anzianità in servizio attivo, restando sospesi gli assegni di pensione. I sottufficiali dei carabinieri Reali percepiranno lo stipendio e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

Durante il servizio così prestato, che non potrà protrarsi oltre l'età di 62 anni, i sottufficiali non potranno ottenere promozioni, ed il servizio stesso non darà luogo all'ulteriore aumento di pensione.

Il numero dei sottufficiali da riassumersi verrà fissato ogni anno con decreto del Ministro per la guerra, d'accordo con quello per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 131. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1614.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1607.

Modificazione al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, relativo alle provvidenze a favore dei ferrovieri dello Stato ex combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Agli effetti dell'applicazione del presente decreto verrà considerata zona di operazioni quella definita tale agli effetti bellici, escluse le fortezze in genere: in particolare per il fronte italiano è considerata tale la zona compresa entro i limiti indicati al punto *B*) del decreto 22 settembre 1923 del Ministro per la guerra per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il tempo trascorso lontano dalla zona di operazioni per ferite o malattie ivi riportate o contratte per cause di servizio di guerra si considera come trascorso nella zona medesima fino alla data con la quale l'interessato abbia ripreso servizio militare di qualsiasi natura o in qualsiasi località; eccezionalmente avuto riguardo alla natura della ferita o della malattia, ed al complesso delle benemerenze acquisite dal combattente, potrà essere considerato alla stessa stregua anche il periodo di inabilità alle fatiche di guerra che l'interessato abbia trascorso in servizio sedentario fuori della zona di operazioni.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime 6 categorie di pensione a sensi del R. decreto 17 luglio 1923, n. 1491, con titolo a pensione privilegiata di guerra potrà essere computato come servizio in zona di operazioni quello decorso dalla data di mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dalla zona medesima, alla data di armistizio sul rispettivo fronte.

Il tempo trascorso in prigionia, sempre agli effetti del presente decreto, si considera come trascorso in zona di operazioni fino alla data del rimpatrio e in ogni caso non oltre la data di armistizio sui vari fronti sempre quando la prigionia non sia dipendente da cause imputabili all'agente.

Per gli agenti che abbiano prestato servizio in qualità di militari durante la guerra 1915-1918 alla dipendenza della Regia marina operante è considerato come trascorso in zona di operazioni agli effetti del presente decreto il tempo passato:

a) su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti) o navi da guerra alleate, nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate e comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;

b) alla dipendenza o in concorso dell'Esercito operante in zona di operazioni dell'Esercito medesimo;

c) su aereo-navi armate o presso squadriglie di aviazione (limitatamente al personale di ruolo) sempre quando destinati normalmente a servizi bellici.

Ai suddetti militari alla dipendenza della Regia marina sono applicabili anche le disposizioni dei precedenti comma del presente articolo.

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, è modificato come segue:

al punto *b*) ed al punto *c*) dopo le parole « mutilati ed invalidi di guerra » sono inserite le seguenti: « la cui mutilazione o invalidità deriva da ferite o malattie riportate o contratte in zona di operazioni ».

Art. 3.

La data del 1° gennaio 1924 stabilita dal 1° comma dell'articolo 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, quale termine entro cui gli agenti previsti dall'articolo stesso potevano chiedere il passaggio al grado per accedere al quale, in base ai regolamenti vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato occorre il titolo di studio da essi posseduto, è prorogato, agli effetti dell'art. 10 suddetto, al 1° novembre 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 132. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1615.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1608.

Deroga in occasione dell'Anno Santo del disposto dell'art. 8 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 8 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a porre in vendita per conto del Comitato centrale per l'Anno Santo 1925 le speciali tessere di riconoscimento necessarie per fruire delle riduzioni di tariffa che, con decreto del Ministro per le comunicazioni, saranno stabilite pei viaggi degli accorrenti a Roma in occasione della celebrazione dell'Anno Santo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 133. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1616.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1611.

Norme particolari per le promozioni e le ammissioni nei ruoli del Real corpo delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Riconosciuta la necessità di stabilire particolari norme per l'ammissione e le promozioni del personale nei ruoli del Real corpo delle foreste;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Personale tecnico superiore (Gruppo *A*).

Art. 1.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione per il personale forestale, agli ispettori capi di 1ª classe, che abbiano compiuto in detto grado non meno di tre anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Le promozioni al grado di ispettore capo di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione predetto, agli ispettori capi di 2ª classe che abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio in detto grado.

Art. 3.

Le promozioni al grado di ispettore capo di 2ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione predetto, agli ispettori principali di 1ª classe che abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio in detto grado.

Art. 4.

Le promozioni al grado di ispettore principale di 1ª classe sono conferite agli ispettori principali di 2ª classe, su designazione del Consiglio di amministrazione, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto.

Art. 5.

Le promozioni al grado di ispettore principale di 2ª classe sono conferite per un terzo dei posti mediante esami di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità tra gli ispettori che abbiano compiuto alla data del decreto, con cui è bandito il concorso, rispettivamente sei ed otto anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, ovvero quello di allievo ispettore presso il Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

Per gli ispettori che abbiano prestato servizio nella stessa o in altre Amministrazioni con grado equiparato, tale servizio verrà computato agli effetti delle disposizioni del presente articolo per un periodo non superiore ad anni quattro e per quelli che abbiano prestato servizio nella stessa Amministrazione in categorie inferiori, tale servizio verrà computato per due terzi se nella categoria *B* e per metà se nella categoria *C* ed in ogni caso non oltre anni quattro.

Art. 6.

Nel primo triennio dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395:

a) i posti del grado 5° (ispettore superiore), possono essere conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 1, ai funzionari del grado 6° (ispettori capi di 1ª classe), che contino complessivamente nei gradi 6° e 7° cinque anni di anzianità;

b) i posti del grado 9° (ispettore principale di 2ª classe) possono essere conferiti in base a graduatorie di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione, agli ispettori inquadrati nel grado 10°, che, entro il mese precedente a quello in cui ha luogo la seduta del Consiglio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio in detto grado.

Art. 7.

Gli ispettori forestali vengono nominati mediante concorso per esami, tra i giovani che abbiano frequentati i corsi e superati gli esami finali presso l'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze o presso il Regio istituto agrario e forestale, creato con l'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali con le norme ed i programmi che saranno stabiliti nel bando di concorso.

CAPO II.

Personale tecnico (Gruppo *B*).

Art. 8.

Le promozioni al grado di aiutante sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, agli aiutanti aggiunti che abbiano compiuto nel medesimo ruolo sette anni di effettivo servizio, compreso il periodo di alunnato.

Art. 9.

Le promozioni al grado di primo aiutante sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto tra gli aiutanti aggiunti e gli aiutanti, e per gli altri due terzi mediante esame di concorso per idoneità tra gli impiegati del grado 10°, che alla data del concorso abbiano compiuto rispettivamente otto e dieci anni di servizio nel ruolo tecnico forestale, compreso il periodo di alunnato.

Per gli aiutanti aggiunti e gli aiutanti che abbiano prestato servizio nella stessa o in altre Amministrazioni con grado superiore o equiparato, tale servizio verrà computato agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per un periodo non superiore ad anni quattro e per quelli che abbiano prestato servizio nella stessa Amministrazione in categorie inferiori, tale servizio verrà computato per metà ed in ogni caso per non oltre anni quattro.

Il programma e le modalità degli esami saranno stabiliti dal bando di concorso.

Art. 10.

Gli aiutanti aggiunti vengono nominati mediante concorso per esame, cui possono prendere parte i giovani che abbiano compiuto il corso ordinario di studi presso gli istituti tecnici (sezione agrimensura), o presso le scuole agrarie medie istituite col R. decreto 30 settembre 1923, n. 3214.

Il programma e le modalità degli esami saranno stabiliti nel bando di concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso trascorreranno il periodo di prova, con la qualifica di allievi aiutanti aggiunti, in un corso di istruzione della durata di un anno scolastico presso il Regio istituto superiore agrario e forestale con l'assegno mensile di L. 450.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti il programma e le modalità per detto concorso.

Art. 12.

Alla fine del corso gli allievi aiutanti aggiunti saranno sottoposti ad una prova teorico-pratica sulle materie insegnate.

Quelli che riporteranno la idoneità in detta prova, conseguiranno la nomina ad aiutanti aggiunti, secondo l'ordine di graduatoria della prova suddetta.

CAPO III.

Personale di custodia.

Art. 13.

I sorveglianti forestali saranno reclutati in seguito a concorso per esame tra i giovani che abbiano superato gli esami di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria e che abbiano compiuti gli anni 21 e non superati gli anni 25.

Al concorso saranno ammessi solamente coloro che esercitino mestieri od impieghi che facciano presumere le attitudini al servizio forestale.

Una parte dei posti messi a concorso, da determinarsi volta per volta secondo le esigenze dei servizi delle nuove Provincie, sarà riservata ai concorrenti che dimostrino di conoscere le lingue tedesche e slave parlate nelle nuove Provincie.

Il Ministro con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 14.

Nel nuovo regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia e di vigilanza forestale, saranno determinate le norme per gli esami di allievi sorveglianti, le modalità, i programmi e quanto altro concerne il corso d'istruzione prescritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 137. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1617.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1612.

Estensione alla città di Fiume delle disposizioni della legge 30 giugno 1912, n. 740, riflettente la protezione dei feriti e malati di guerra e la tutela dei segni internazionali di neutralità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'economia nazionale e del Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese alla città di Fiume, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le disposizioni della legge 30 giugno 1912, n. 740, riflettenti la protezione dei feriti e malati in guerra e la tutela dei segni internazionali di neutralità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 138. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1618.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1613.

Riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che riguarda il riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra un provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, col quale si dettano norme assai notevoli intorno al regime delle imposte dirette e della finanza locale, il cui assetto viene così sempre più

spinto verso la definitiva realizzazione di quel sistema che era nel programma di azione del Governo Nazionale.

I CONCETTI DELLA RIFORMA.

Proseguendo nell'intensa sua opera di riordinamento, il Governo attua oggi quella parte della riforma che riducendo la misura delle aliquote e disciplinandone l'applicazione, mitiga gli oneri tributari per giungere ad un assetto di maggiore perequazione, determinando, nel contempo, una maggiore elasticità nelle future entrate del bilancio. Lo sviluppo notevole e ognor crescente nel gettito delle imposte dirette, salito, dai 540 milioni dell'ante guerra a 5 miliardi e 129 milioni nell'ultimo esercizio finanziario, ha contribuito a rendere possibile l'attuazione del nuovo provvedimento.

Questo provvedimento, che è tra i più notevoli fra quanti furono fino ad oggi adottati, rientra, insieme ad altri di minor conto che lo accompagnano, nel quadro di insieme di tutto il piano di riforma che il Ministro per le finanze si era tracciato e che nel corso dell'ultimo biennio può dirsi quasi giunto alla fase della sua integrale realizzazione.

Tutto il piano di questa riforma che è andato fino ad oggi gradatamente attuandosi, poggia su questi fondamentali concetti:

— abolizione e rapida liquidazione di tutte le forme di imposizione straordinaria belliche e post-belliche;

— riduzione delle imposte dirette alle tre classiche imposte reali sui redditi (terreni, fabbricati, ricchezza mobile) con l'aggiunta di una imposta complementare, personale e progressiva, sull'insieme dei redditi del contribuente;

— realizzazione di una migliore distribuzione degli oneri tributari attraverso la migliore valutazione della ricchezza imponibile, la maggiore espansione del campo di imposizione e la riduzione delle aliquote;

— coordinamento della imposizione diretta di Stato con quella della finanza locale per la miglior disciplina del regime delle sovraimposte.

Nell'atto in cui uno dei più notevoli provvedimenti viene ad attuarsi conviene riandare su quelli che lo han preceduto e che vi hanno stretta connessione perchè chiara si abbia la visione di quanto si è fatto e del poco che rimane ancora da fare perchè l'edificio della riforma possa dirsi compiuto.

L'ABOLIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE STRAORDINARIE.

Per giungere alla costruzione del nuovo sistema, poggiato sopra la indicata semplicità di linea doveva eliminarsi tutta la imposizione straordinaria. Le tre antiche imposte sui redditi si erano moltiplicate, cosicchè nel campo della imposizione diretta dello Stato vigevano quattordici tributi diversi.

Bisognava sfrondare rapidamente con due procedimenti:

l'accelerata liquidazione dei tributi destinati a funzionare transitoriamente;

l'abolizione graduale di tutti gli altri tributi straordinari.

Il primo compito, in gran parte già assolto, si avvia a compimento col celere definirsi delle ultime tassazioni dei profitti bellici e con la liquidazione già avanzatissima della imposta straordinaria sul patrimonio.

Il secondo compito incominciò a realizzarsi con l'abolizione di un primo gruppo d'imposte straordinarie (imposta sugli amministratori; imposta sui dirigenti di società commerciali; contributo personale straordinario di guerra; imposta complementare sui redditi superiori a L. 10,000; imposta sulle riserve di caccia). E si completa, oggi, col nuovo provvedimento, che reca, tra l'altro la soppressione dei restanti tributi straordinari (contributo del centesimo di guerra sui redditi, addizionale 15 per cento a favore dei mutilati, imposta straordinaria sui canoni).

Trattavasi, per molti di questi tributi soppressi, di vere sovraimposizioni ad imposte esistenti. Oggi scompaiono per confondersi tutti nella nuova aliquota riordinata per ogni classe di redditi, sulla base della quale sarà commisurato l'onere tributario gravante sui redditi stessi.

IL RIORDINAMENTO DELLE TRE IMPOSTE SUI REDDITI.

Occorreva per dar solida e vasta base alle imposte esistenti e per avviare la preparazione al miglior funzionamento della imposta complementare progressiva, allargare la base d'imposizione: reclutare nuovi contribuenti; sopprimere evasioni di diritto e di fatto; procedere alla rivalutazione dei redditi; e preparare così quella riduzione di aliquote che, col provvedimento odierno, diventa anch'essa realtà.

L'azione legislativa ed amministrativa in questo campo va considerata per ognuna delle tre classi di redditi:

La rivalutazione dei redditi fondiari ed i suoi risultati. — Il regime tributario della terra si appoggiava ancora ai vecchi catasti in gran parte di vita secolare; i nuovi estimi del catasto geometrico particellare in formazione non funzionavano che in ventitrè Provincie, gli estimi sperequati non consentivano perequazioni di carico tributario, paralizzavano ogni idea di sana riforma.

Era presupposto inderogabile del riordinamento del tributo fondiario la revisione degli estimi, per portarne la valutazione ad una stessa data, con che avrebbe potuto tradursi in atto il concetto della perequazione del tributo stesso.

Un decreto del 7 gennaio 1923, ordinò questa rivalutazione, che nel previsto termine di 18 mesi si è completata in tutte le sue fasi e si annunzia coi seguenti risultati.

Il reddito dominicale della terra che secondo i dati dei vecchi sperequati catasti — dati sempre remoti — spesso incerti, talvolta inattendibili — era segnato da una cifra di 728 milioni, sale, colla nuova rivalutazione a 1 miliardo e 467 milioni, nel qual reddito, per l'interesse che hanno questi dati, entrano per 1 miliardo e 432 milioni i vecchi territori del Regno e per i restanti 35 milioni i territori annessi.

Trattasi, secondo la portata del decreto che ordinò la rivalutazione, di reddito riferibile al 1° gennaio 1914, sulla base di prezzi del decennio precedente; il che è quanto dire di prezzi non influenzati da svalutazione monetaria, o meglio di prezzi oro, che quando vogliano tradursi in lire carta, dicono come quel reddito, espresso in valuta corrente, possa indicarsi in una cifra approssimativa di circa 6 miliardi.

L'opera non è così compiuta, dovendo integrarsi con quella di aggiornamento delle colture che l'Amministrazione va gradatamente svolgendo e che renderà il risultato ancora più apprezzabile e più perfetto ai fini della migliore perequazione del tributo.

La rivalutazione di redditi edilizi ed i suoi risultati. — Nei riguardi dell'imposta edilizia la rivalutazione dei redditi, presupposto necessario dello svolgimento del piano della riforma, presentava difficoltà gravissime in conseguenza del regime vincolativo degli affitti e del successivo passaggio ad un regime che, pur abolendo i decreti dei vincoli, lascia sopravvivere ancora transitoriamente il funzionamento di commissioni limitatrici dei prezzi.

Parve quindi consigliabile, di fronte al grande squilibrio che era venuto a determinarsi tra i redditi censiti e quelli reali, tra i redditi effettivi di uno stabile e quelli di un altro, di ricorrere ad un sistema di rivalutazione automatico dei redditi appoggiato agli imponibili già censiti, che avrebbero dovuto modificarsi in base all'applicazione di determinati coefficienti che variano tra loro a seconda del periodo cui risale l'accertamento del reddito inscritto.

Si ritenne, per meglio precisare, che i redditi di accertamento più remoto — quelli del ventennio 1891-1910 — potessero rivalutarsi con l'applicazione di un coefficiente di variazione che accrescesse del trecento per cento la misura del reddito accertato e che un tal coefficiente diminuisse gradatamente per i periodi successivi, fino a ridursi al cinquanta per cento del reddito per gli accertamenti del 1921 e 1922, lasciando fermi, senza variazione di sorta, i redditi di accertamento successivo, dal 1° gennaio 1923 a tutto il 1924.

Il decreto 30 dicembre 1923, n. 3059, che ordinava siffatta rivalutazione, introduceva nel regime dell'imposta sui fabbricati un'altra modificazione notevole, in quanto disponeva la soppressione dell'imposta stessa a carico degli opifici industriali, il cui reddito edilizio, per un concetto di più razionale ordinamento veniva dichiarato soggetto all'imposta mobiliare, in modo da giungere così alla unicità di tassazione di tutto il reddito della industria.

Tutta quest'opera di rivalutazione, assai complessa e ponderosa nello svolgimento tecnico della sua esecuzione per ogni singola costruzione inscritta nei catasti, è stata già condotta a compimento, per virtù di solerzia dell'Amministrazione, fin dal 31 agosto decorso e possono oggi annunziarsene i risultati complessivi per tutto il Regno.

Il reddito imponibile dei fabbricati inscritto nei catasti per l'anno 1924 ammontava a 911 milioni, compresa la parte riferibile alle nuove Provincie e così si ripartiva:

per costruzioni civili	845 milioni
per opifici industriali	66 milioni

Stralciati per il passaggio fra i redditi mobiliari — secondo il disposto della legge — i 66 milioni riferibili agli opifici industriali e procedutosi alla rivalutazione dei restanti 845 milioni, si è ottenuto, con l'applicazione dei coefficienti di variazione portati dal decreto, un reddito complessivo da assoggettare all'imposta per il 1925 di 2 miliardi e 868 milioni.

E' pur qui interessante conoscere quale portata abbiano queste risultanze nel raffronto tra le vecchie Provincie ed i territori annessi; ed è interessante il conoscerlo anche perchè la introduzione della nostra imposta sui fabbricati iniziatasi nelle nuove Provincie col 1° gennaio 1924 si era appoggiata alle risultanze del procedi-

mento del cessato regime in quelle Provincie che prescriveva denunzie annuali, cosicchè i redditi ivi risultanti già si avvicinavano alla realtà assai più di quanto non accadesse per le vecchie Provincie, dove la rivalutazione dei redditi procedeva per revisioni periodiche.

Sta di fatto che nei 911,000,000 di reddito complessivo iscritti pel 1924 (opifici industriali compresi) le vecchie Provincie entravano per 848,000,000, le nuove per 63, ed il rapporto era all'incirca di 1 a 14.

In conseguenza della effettuata rivalutazione il reddito che sarà soggetto ad imposta fabbricati per il 1925 così si ripartisce:

vecchie Provincie . . . . 2 miliardi e 786 milioni
territori annessi . . . . 82 milioni

con che il rapporto tra nuove e vecchie Provincie viene notevolmente a modificarsi e, da 1 a 14 quale era, si trasforma in rapporto da 1 a 35.

Il che giova a dar nozione della larghezza equitativa che nella distribuzione dei carichi tributari viene ad adottarsi verso i nuovi redditi.

Il riordinamento della imposta mobiliare e l'allargamento della ua base. — Sul campo della imposta mobiliare l'opera riorganizzatrice svolta dal Governo si inizia con una serie di provvedimenti rivolta a sopprimere esenzioni e reprimere evasioni per allargare perfezionare la base della imposizione, mentre avrebbero dovuto proseguire il loro normale progressivo sviluppo le revisioni delle tassazioni esistenti.

La soppressione delle esenzioni di diritto condusse, tra l'altro, esaminare, col più largo spirito di equità due problemi posti o con decreti legge o mediante disegni di legge presentati alla Camera da Governi precedenti.

La tassazione dei redditi agrari. — La tassazione di questi redditi si innestava alla disposta revisione degli estimi censuari dovendo questa revisione mantenere circoscritta la tassazione alla sola parte dominicale del reddito della terra, con esclusione quindi, di quella parte di esso che rappresenta reddito agrario di spettanza del coltivatore.

Posto oggi che la legge vigente autorizzava la tassazione di questo reddito agrario, non colpibile da tributo fondiario, quando fosse percepito dal fittabile si trattava di disciplinare la tassazione nei casi in cui, per diverso sistema di conduzione, il reddito medesimo fosse percepito dal proprietario o dal colono.

I disegni di legge (Meda del marzo 1919, Soleri del novembre 1921) ed il decreto legge Tedesco del novembre 1919, concordavano tutti su tal punto nel senso che il reddito agrario del proprietario dovesse non solo tassarsi, ma che dovesse assoggettarsi all'aliquota normale, indicata nel 15 per cento per il reddito del proprietario, el 12 per cento per il reddito del colono.

Spingendo il problema alla sua concreta soluzione il Governo intese tradurre in atti questa tassazione già funzionante in altri paesi d'Europa, ispirandosi ad assai larghi criteri di equità se le indicate percentuali di onere precedentemente proposte vennero circoscritte al 10 per cento per i proprietari, al 7.50 per i coloni.

Il risultato ultimo ha condotto al seguente accertamento di reddito e d'imposta:

	Numero di contribuenti	Reddito accertato	Imposta corrispondente
oprietari	931.151	1,439,017,240	140,112,183
loni.	328.939	642,902,735	48,007,766
Totale . .	1.260.090	2,081,919,975	188,119,949

E' un tributo che, per la vasta mole dei contribuenti chiamati sopportarlo e per la rapidità con la quale la vasta operazione della tassazione contemporanea, dovette condursi a compimento, aveva bisogno di ulteriori perfezionamenti per meglio assestarsi il suo funzionamento.

A questo fine un provvedimento del 30 dicembre 1923 autorizzava una revisione pel 1925 a favore dei contribuenti che l'avessero richiesto, ai fini della eliminazione di ogni inesattezza di valutazione.

Risulta che sopra un milione 260,090 contribuenti solo 304,000 di essi e quindi meno di un quarto, ha invocato una variazione del reddito. Gli organi fiscali, che esaminano queste domande col più largo spirito di equità hanno già, con bonario accordo risolta la divergenza per la grandissima maggioranza delle domande stesse, cosicchè a tutt'oggi non rimane a prendere in esame che qualche zona assai circoscritta.

Sempre ai fini del più benevolo trattamento di questa classe di contribuenti un altro provvedimento, già in precedenza annunziato, vede ora la luce, per effetto del quale l'aliquota a carico del colono è ridotta dal 7.50 al 5 per cento.

Questa riduzione di aliquote accompagnata alla mitigazione dei redditi si risolve in un assai benevolo trattamento che riduce in misura notevolissima l'onere individuale sopportato dai coloni.

Non vuolsi poi neppure escludere che compiuta ora ed assestata la tassazione dei redditi dominicali della terra per effetto della revisione degli estimi possono questi stessi estimi prendersi a base di commisurazione del reddito agrario, sulla base di coefficienti con appropriato procedimento tecnico, sostituendo questo procedimento all'altro attualmente in vigore che si appoggia alla valutazione analitica e che razionalmente più perfetta nel suo concetto informatore è, per altro dal punto di vista della pratica applicazione, molto più laborioso.

Ed è questione che il Governo guarderà, tenendo anche conto della corrispondente legislazione straniera e dei risultati ivi conseguiti, dove è predominante il sistema della valutazione del reddito agrario sulla base di un determinato coefficiente del valore locativo del fondo costituente reddito dominicale del proprietario.

La tassazione dei salari. — Fu predominante, anche in questo campo lo spirito di equità. Limitata, anzitutto, la tassazione ad alcune categorie soltanto di salariati (Stato, provincie, comuni ed aziende di trasporto che garantivano salari portati dalla legge dell'equo trattamento) si volle che questi operai pagassero l'imposta normale dovuta da tutti gli altri dipendenti degli Enti medesimi sol quando avessero carattere di stabilità e fruissero dei benefici dipendenti dalla stabilità medesima.

Per quelli, fra gli operai stessi, che non avevano stabilità si limitò l'onere dell'imposta ad un'aliquota speciale, che fosse più mite di quante altre ne erano in funzione, fissandone la misura al 4 per cento.

Cessata di funzionare col 31 dicembre 1923, per gli agenti delle ferrovie secondarie la legge dell'equo trattamento che garantiva loro determinati minimi di retribuzione, e rientrate le aziende stesse nel regime di libera contrattazione del mercato col proprio personale, fu concesso, con decreto dello scorso marzo, che l'aliquota del 4 per cento fosse applicabile anche a quel personale di tali aziende che poteva rivestire un certo carattere di fissità.

E' in definitiva il criterio della tendenza verso la mitigazione delle aliquote che, anche per questi redditi trovava la sua significativa espressione.

Lo sviluppo della ricchezza mobiliare imponibile. — Mentre così si allargava, con nuove classi di contribuenti, il campo della imposizione, proseguiva intensa tutta l'opera di sviluppo della massa mobiliare imponibile mercè la rivalutazione dei redditi già inscritti e la scoperta di nuove reclute al vecchio tributo.

I risultati di questa opera sono eloquentemente espressi nelle seguenti cifre.

La massa dei redditi imponibili che aveva figurato nei ruoli del 1914 che era di 2 miliardi e 23 milioni era rimasta pressochè invariata in tutto il periodo bellico, tant'è che nel 1918 figurava essere solo di 2 miliardi e 30 milioni, certo perchè l'azione della finanza si era rivolta alla tassazione dei profitti bellici.

Ma, in seguito, troviamo quel reddito salito a 6 miliardi nel 1922, a 7 miliardi e 26 milioni nel 1923 e a 8 miliardi e 427 milioni nel 1924.

Entrano, per la prima volta, tra queste cifre, col 1924, i redditi mobiliari delle nuove Provincie in guisa che la cifra ultima dianzi indicata così si ripartisce:

vecchie Provincie . . . . 8 miliardi e 72 milioni
territori annessi . . . . 355 milioni

con un rapporto, quindi, da 1 a circa 23.

Pur così notevole e di accentuato andamento essendo lo sviluppo nella valutazione dei redditi, è a constatarsi tuttavia la esistenza di zone inesplorate ancora vastissime e di tassazioni individuali ancora insufficienti.

Ciò va detto essenzialmente per i redditi derivanti dall'esercizio delle industrie, dei commerci e delle libere professioni di contribuenti privati e per le quali fu già posta in risalto la eloquenza di questo stridente raffronto:

reddito medio degli industriali e commercianti L. 3743
reddito medio dei liberi professionisti . . . . » 3171
stipendi dei funzionari dello Stato . . . . . » 9528

Per dar modo agli organi dell'Amministrazione di scoprire e correggere le più ampie lacune e le maggiori deficienze, per il salutare controllo della pubblica opinione è già compilato e trovasi in avanzato corso di stampa l'elenco nominativo di tutti i contribuenti industriali, commerciali e professionisti del Regno, che sarà pubblicato in tanti fascicoli, distinti per Provincia e che reca, per ogni contribuente, oltrechè il cognome e nome, l'oggetto della tassazione e la cifra di reddito netto accertato.

Larghi frutti si ripromette di raccogliere il Governo per la migliore perequazione dei carichi tributari da questa interessante e poderosa pubblicazione.

IL RIORDINAMENTO DELLE ALIQUOTE.

Sulla massa di redditi immobiliari e mobiliari così rivalutati e sviluppati, nella loro entità verranno applicate le nuove aliquote erariali che l'odierno provvedimento determina, con decisa tendenza verso quella mitigazione, che è nella linea della politica tributaria del Governo, e che conviene, per le altre imposte distintamente considerare.

L'aliquota dell'imposta fondiaria. — Sono attualmente in vigore per l'imposta fondiaria, cinque aliquote diverse applicabili sui redditi a seconda del loro ammontare, e che vanno da un minimo dell'11.896 per cento ad un massimo del 19.15 per cento.

Sulla base di queste aliquote applicate ai vecchi imponibili, risultanti dal catasto geometrico con corrispondente aumento di contingente nelle Provincie a vecchio catasto, lo ammontare dell'imposta fondiaria che lo Stato riscuote per il 1924 corrisponde a 152 milioni e 405 mila lire così ripartite tra nuove e vecchie Provincie:

vecchie Provincie	L. 148,774,000
nuovi territori	» 3,631,000

Fu già dichiarato che il Governo non intendeva, in seguito all'effettuata revisione degli estimi, accrescere il carico tributario della terra e che desiderava invece mantenere fermo il gettito precedente dell'imposta prediale, essendo stato movente della revisione stessa quello soltanto di perequare il tributo per tutto il Regno.

Movendo da questi concetti e tenuto conto del reddito complessivo risultante dalla revisione di un miliardo e 467 milioni, si è disposto che su questo reddito si applichi la aliquota del 10 per cento, con che il tributo erariale verrà a risultare di 146 milioni 700 mila e quindi anche inferiore per circa 5 milioni al carico attualmente sopportato dal reddito della terra.

Tenuto conto della ripartizione del reddito quale è stato segnalato tra vecchie e nuove Provincie il carico relativo viene ad essere così distribuito:

vecchie provincie	L. 143,200,000
territori annessi	» 3,500,000

L'aliquota, come si è rilevato, si applica — nella sua misura del 10 per cento — al reddito risultante dalla rivalutazione e che è espresso in lire oro; e poichè questo reddito espresso in moneta cartacea corrisponderebbe almeno al quadruplo del suo importo in oro, ne deriva che l'onere dell'imposta viene in realtà a corrispondere all'incirca al 2.50 per cento del reddito.

Il qual rilievo intende farsi per mettere in risalto lo spirito equitativo da cui è stato mosso il Governo nei riguardi della agricoltura limitando a così circoscritta misura il suo prelievo in conto imposta erariale fondiaria.

L'aliquota dell'imposta sui fabbricati — Come per l'aliquota sui terreni anche per quella sui fabbricati, sono in vigore attualmente aliquote diverse in relazione all'ammontare dei redditi.

Queste aliquote in numero di 6 da un minimo di 21.0125 ad un massimo del 27.74 per cento hanno dato, per il 1924, un gettito di imposta erariale di 238 milioni 600 mila lire, così ripartite tra vecchie e nuove Provincie:

vecchie Provincie	L. 222,300,000
territori annessi	» 16,300,000

Alle aliquote molteplici e progressive attualmente in vigore verrà ora a sostituirsi, con effetto dal 1° gennaio un'aliquota unica proporzionale, che è applicabile al reddito risultante dall'eseguita rivalutazione e che il decreto di riordinamento fissa nella limitata misura del 10 *per cento*.

Tenuto conto della massa di reddito imponibile quale è risultato dall'eseguita rivalutazione il gettito dell'imposta erariale, salirà, in base alle nuove aliquote a 286 milioni, con aumento, quindi, di appena 48 milioni sul gettito attuale.

La disposta notevolissima riduzione di aliquota ha fatto sì che, pure essendo la massa del reddito imponibile più che triplicata, l'onere dell'imposta precedente, anzichè triplicarsi, si accresce appena di una cifra che corrisponde al suo 15 per cento.

Notevole è anzi il fatto che nelle nuove Provincie, dove la rivalutazione dei redditi ha di poco accresciuto il reddito precedentemente inscritto, l'onere erariale del tributo, anzichè accrescersi, rimane dimezzato, essendosi ridotto da 16 milioni a 8 milioni.

Ecco, infatti, come i 286 milioni rappresentanti il nuovo carico si ripartiscono tra vecchie e nuove Provincie:

vecchie Provincie	L. 278,000,000
territori annessi	» 8,000,000

Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. — Per l'imposta di ricchezza mobile, il problema del riordinamento delle aliquote si presentava ancora più complesso, in quanto vigono attualmente ben 15 aliquote applicabili alle diverse categorie di reddito con errato concetto di progressività e che il decreto riduce alla più semplice espressione possibile di 5 aliquote soltanto, una per ogni categoria di reddito e funzionanti col criterio della proporzionalità.

A questo effetto il decreto mantiene ferma la ripartizione dei redditi nelle seguenti categorie:

Cat. *A* redditi di capitale puro;

Cat. *B* misti di capitale e di lavoro (industriali e commerciali);

Cat. *C*-1 redditi di puro lavoro, di natura incerta e variabile (dipendenti dall'esercizio di libere professioni);

Cat. *C*-2 redditi di puro lavoro, di natura certa e definita (stipendi, pensioni, assegni e vitalizi);

Cat. *D* redditi di puro lavoro (stipendi dello Stato, Provincie, Comuni, Istituzioni pubbliche di beneficenza, Istituti scientifici).

Ma piuttostochè affrontare in pieno la generale definitiva riduzione dell'aliquota con decorrenza dal 1° gennaio 1925, come si è fatto per le due imposte immobiliari, si è dovuto procedere con un concetto di gradualità per non andare incontro ad una contrazione, sia pure transitoria, ma certamente accentuatissima delle entrate di bilancio, le quali vanno, invece, saldamente difese e nei limiti della possibilità di incremento delle economie del paese, anche ulteriormente sviluppate.

Per ubbidire a siffatto concetto, si è proceduto alla riduzione distribuendola nel periodo di un quadriennio in modo che al 1° gennaio 1929 essa funzioni in pieno, connessa anche all'aumento del minimo imponibile, tuttora cristallizzato in cifre bassissime la cui determinazione risale ancora alla legge fondamentale del 1877, e che l'odierno provvedimento eleva alla misura di lire duemila per tutti i redditi delle categorie *B*, *C*-1, *C*-2 e *D* (esclusi quelli tassati per ritenuta diretta).

Come venga a distribuirsi la disposta riduzione di aliquote nel corso del quadriennio appare dalle seguenti impostazioni di cifre:

Categoria	Aliquote massime vigenti	Aliquote trasformate		
		dal 1° gennaio 1925	dal 1° gennaio 1927	dal 1° gennaio 1929
A	25.568 %	24 %	22 %	20 %
B	20.0944 %	18 %	16 %	14 %
*C*¹	18.801 %	16 %	14 %	12 %
*C*²	12.834 %	12 %	11 %	10 %
D	11.07 %	10 %	9 %	8 %

La riduzione è generale e sebbene sia destinata a funzionare in pieno solo col 1929 incomincia pur tuttavia ad esercitare il suo effetto benefico, per tutti i redditi, fin dal 1925 per accentuarsi ulteriormente nei periodi successivi.

Poteva accadere, data la unicità di aliquota proporzionale sostituita per le varie categorie alle preesistenti aliquote, molteplici, che per i redditi minori l'aliquota stessa risultasse sia pure transitoriamente di aggravio.

Ma per evitare l'inconveniente, un sistema di detrazione assai semplice nel suo funzionamento è introdotto nel decreto per il periodo transitorio dal 1925 al 1928 a beneficio dei redditi minori ed è congegnato in guisa tale che il pericolo resti eliminato salvo qualche caso inevitabile e rarissimo riducendosi del resto a differenze del tutto insignificanti.

Un sistema di detrazione di carattere permanente, funzionerà pure dal 1929 per i più bassi redditi della scala tassabili da lire 2000 a lire 2500.

Per dare più chiara nozione degli effetti del provvedimento, si indicano i risultati delle tassazioni quali si svolgeranno per alcuni redditi tipici delle categorie *B* e *C*-1, per il periodo 1925-1929, col raffronto delle tassazioni attualmente sopportate dai redditi stessi.

Reddito	Ammontare	IMPOSTA			
		attuale	1925	1927	1929
Categoria *B* .	1,000	112	108	96	—
	1,800	275	252	224	—
	2,000	306	288	256	140
	2,500	383	378	336	322
	5,000	945	900	800	700
	10,000	2,009	1.800	1.600	1,400
Categoria *C-1*	1,000	88	96	84	—
	1,800	253	224	196	—
	2,000	280	256	224	120
	2,500	350	336	294	276
	5,000	880	800	700	600
	10,000	1,880	1,600	1,400	1,200

Il sistema di riduzione così congegnato lascia funzionare la variazione del minimo imponibile solo con effetto dal 1° gennaio 1929. Indrodurre, da oggi, questa variazione, vorrebbe dire sottrarre indebitamente al tributo moltissimi redditi, per i quali la finanza non ha potuto compiere ancora la sua opera di rivalutazione, pur sapendoli in realtà molto superiori alla misura inscritta. Bisognerà, quindi, attendere che quest'opera di revisione e di crivellatura si compia nei limiti di tempo collegati con la possibilità legale di scadenza del quadriennio, scadenza che deve essere dalla finanza rispettata nelle sue rivalutazioni.

Vedrà il legislatore futuro se, in correlazione allo svilupparsi della ricchezza imponibile e alle mutate esigenze di bilancio possa spingersi ancora oltre, per l'avvenire, quella riduzione per cui si è posta, oggi, con passo deciso, l'azione del Governo.

IL RIORDINAMENTO DELLE SOVRAIMPOSTE FONDIARIE.

Le sovraimposte fondiarie che sono il cespite più importante della finanza locale, costituiscono l'aggravio più sensibile della ricchezza fondiaria e di quella edilizia.

Basta pensare che mentre lo Stato preleva in conto imposta fondiaria 152 milioni, Provincie e Comuni prelevano dalla terra, in conto sovraimposte, secondo gli ultimi dati raccolti, 917 milioni. Mentre lo Stato applica sui fabbricati una imposta di 238 milioni Comuni e Provincie prelevano, in conto sovraimposta, 443 milioni.

Questo carico di sovraimposta così si distribuisce fra i due enti locali che ne fanno applicazione.

ENTI	Ammontare delle sovraimposte		
	Terreni	Fabbricati	Totale
Provincie	354,000,000	170,000,000	524,000,000
Comuni	563,000,000	273,000,000	836,000,000
TOTALE . . .	917,000,000	443,000,000	1,360,000,000

Alla entità assai notevole dell'onere faceva riscontro anche la maggiore sperequazione ed il maggiore disordine, in conseguenza delle pressanti esigenze degli enti e della libertà sconfinata che durante il periodo bellico e post-bellico era stata lasciata agli amministratori locali; con che in moltissimi Comuni, si veniva in sostanza a procedere ad una vera e propria confisca dei redditi e conseguentemente, della ricchezza immobiliare.

Senonchè, il regime delle sovraimposte necessariamente collegate col regime delle imposte erariali, sopra cui si fondono, non avrebbe potuto riordinarli, se prima non si procedeva al riassesto delle imposte mobiliari dello Stato.

Un primo provvedimento: il decreto di blocco del 23 febbraio 1923. — Disposta, per il riassetto delle imposte erariali sui terreni e i fabbricati, la revisione degli estimi e la rivalutazione dei redditi edilizi non potevasi, in attesa che questa opera fosse condotta a compimento, lasciare ancora la sconfinata libertà preesistente, ed occorreva un rigido provvedimento di arresto, che funzionasse transitoriamente, per mantenere invariate le tassazioni esistenti, salvo a poterle variare soltanto in casi eccezionalissimi, mediante decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze, quando dovesse provvedersi a spese inderogabili ed urgenti cui non potesse farsi fronte con altri mezzi di bilancio.

La rigidità di difesa del blocco, che era nel concetto informatore del provvedimento, è stata curata dal Ministero delle finanze con la maggiore austerità, col proposito fermo di indurre gli enti a ritrovare la via del risanamento delle loro finanze attraverso la maggiore parsimonia di spese, piuttostochè nel facile rimedio dell'aumento degli oneri sui contribuenti, mediante il comodo sistema dell'aumento di aliquote delle sovraimposte.

La portata del decreto odierno. — Provvedutosi ora al riordinamento della imposta diretta di Stato, il decreto disciplina il regime delle sovraimposte fondiarie con alcune disposizioni, aventi in parte carattere definitivo e permanente in parte carattere transitorio.

La norma di carattere permanente importa la determinazione di due limiti nella misura dei centesimi addizionali che gli enti locali possono applicare alle imposte di Stato; un primo limite, molto basso, raggiungibile in ogni caso; un secondo limite che può essere raggiunto soltanto mercè la osservanza della legge comunale e provinciale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, in quanto trattasi di spese prettamente obbligatorie.

Può darsi tuttavia che eventi straordinari, casi eccezionali ed imprevedibili impongano talvolta come rimedio estremo il ricorso all'applicazione di una sovraimposta che vada anche oltre il secondo limite predetto. In tali casi può bensì, secondo il decreto, ricorrersi a questo rimedio, ma l'autorizzazione a giovarsene non può essere data che dal Ministero delle finanze, che dovrà, per siffatta autorizzazione, ispirarsi alla maggiore austerità di condotta per la difesa del contribuente e per la miglior cura della perequazione tributaria.

Esclusa la enunciata eccezione, il secondo limite predetto dovrà, come misura di carattere generale, presentare il livello massimo cui la sovraimposizione può giungere. A tal fine poichè in fatto molti già eccedono, nello stato attuale delle cose, questo secondo limite, dispone il decreto che la eccedenza oltre il limite stesso debba essere gradualmente eliminata contraendo la misura della sovraimposta con riduzione annuale, decorrente dal 1° gennaio 1926 e avente la durata di un quinquennio.

I limiti della sovraimposizione che il decreto consente sono rappresentati dalle seguenti cifre:

— per i fabbricati: un primo limite di centesimi 50 per ogni lira di imposta erariale; ed un secondo limite di altri centesimi 25 a favore di ciascuno dei due enti; totale cent. 75 per le Provincie e cent. 75 per i Comuni;

— per i terreni: un primo limite di 100 centesimi per ogni lira di imposta erariale a favore di ciascuno dei due enti ed un secondo limite che è di altri centesimi 100 a favore delle Provincie e di altri centesimi 200 a favore dei Comuni; totale centesimi 200 per le Provincie e centesimi 300 per i Comuni.

Quale sia il limite massimo cui può giungersi con l'applicazione massima delle addizionali predette è dimostrato dal quadro seguente:

Reddito imponibile (in milioni)	Imposta erariale		Sovrimposte				
			Comunali		Provinciali		Totale
	aliquota	importo in milioni	cent. addiz.	importo in milioni	cent. addiz.	importo in milioni	
Terreni 1467 . . .	10	147	300	441	200	294	735
Fabbricati 2868. .	10	287	75	215	75	215	430
		434		656		509	1165

Come vedesi il limite massimo cui possono giungere le Provincie — gli enti che in confronto ai Comuni meno si spinsero sulla via delle sconfinate sovraimposizioni — è pressochè corrispondente a quello attuale (509 milioni in confronto di 524).

Notevolmente più accentuata è la differenza pei Comuni, 656 milioni in confronto di 836, ma è nella finalità del decreto di deter-

minare appunto una contrazione da tradursi in atto mediante la enunciata graduale riduzione che deve operarsi nel corso del quinquennio decorrente dal 1926.

Frattanto, per non turbare improvvisamente la vita finanziaria degli enti è disposto che quelli tra di essi i quali col limite massimo dell'addizionale fissata dal decreto non giungano alla misura della sovraimposta vigente è bloccata, possono mantenere la sovraimpota stessa ancora per il 1925.

Con la indicata misura di sovraimposta, l'aliquota complessiva gravante sul reddito della terra — per onere erariale e locale — risulta essere del 60 per cento in confronto del reddito lordo censito; il che è quanto dire quindici per cento quale effettivamente viene ad essere quando si rapporti al reddito stesso, trasformato in lire carta.

L'aliquota fabbricati corrisponde al 25 per cento ed è applicabile al reddito netto od imponibile corrispondente ai 3 quarti del reddito lordo rappresentato dal valore locativo; il che è quanto dire che ove l'aliquota stessa voglia rappresentarsi al valore locativo del fabbricato viene a corrispondere al 18.75 per cento.

Chi voglia tener conto, secondo le risultanze suesposte, dell'onere complessivo che, ad assetto definitivo, dovrebbe pesare sul reddito della terra e su quello dei fabbricati, ponendolo a raffronto con l'onere attuale trova i risultati seguenti:

Imposte e sovraimposte	Onere attuale	Onere risultante dal nuovo ordinamento	Differenza
Terreni	1.069	882	— 187
Fabbricati	681	717	+ 36

Ed è questa un'altra riprova della tendenza mitigatrice degli oneri sulla terra, che è nei propositi e nell'azione del Governo.

L'AZIONE SVOLTA PER IL RIASSETTO DELLE FINANZE LOCALI.

Il riordinamento delle sovraimposte fondiarie non è che uno degli aspetti di tutto il problema della finanza locale cui si è inteso conferire una impronta che la colleghi il più strettamente possibile al funzionamento della imposizione diretta di Stato, condizione questa necessaria per impedire che dalla piena separazione e indipendenza dei due regimi scaturiscano conseguenze troppo dannose per i contribuenti, la cui capacità a sopportare il peso tributario è data sempre da quel reddito di cui Stato ed enti locali intendano prelevare una parte.

Di qui i provvedimenti più notevoli già adottati e che importano:

a) abolizione dell'addizionale sui redditi di ricchezza mobile;

b) abolizione della tassa esercizi e rivendita;

c) istituzione, in luogo dei due tributi predetti (costituenti tra loro un doppione) una imposta sulle industrie, i commerci e le professioni da modellarsi sugli stessi redditi accertati per l'imposta mobiliare di Stato, con la integrazione di una tassa di patente;

d) abolizione della tassa di famiglia, in conseguenza della istituzione della imposta complementare di Stato, cui è consentita una addizionale a favore dei Comuni e istituzione, in luogo di codesta addizionale, di una imposta comunale sul reddito consumato, da autorizzarsi eccezionalmente dal Ministro per le finanze.

I quali provvedimenti sono integrati da altri minori preordinati e dare ai Comuni particolari forme di imposizione sui consumi. e sono destinati a funzionare con avveduta gradualità, ispirata, come è per il regime delle sovraimposte, a impedire che al nuovo assetto si giunga con turbamenti pericolosi ed improvvisi.

PROVVEDIMENTI PER LE NUOVE COSTRUZIONI.

Nel regolare il nuovo ordinamento della imposizione diretta statale e locale si è presentato al Governo un problema che ha la sua stretta connessione con esigenze di carattere sociale: il problema della esenzione delle nuove costruzioni, per il quale sarà ancora in vita per due anni la possibilità di giovarsi del beneficio di legge.

Col 31 dicembre 1926, scade, infatti, il secondo periodo entro il quale debbono essere completate le costruzioni ad uso abitazione, alberghi, negozi, studi, per poter fruire della esenzione di 25 anni, dopo di che dovrebbe rientrarsi nel regime normale della sola esenzione biennale.

Ad assicurare un regime che non segni arresto nella confortante ripresa delle costruzioni, si detta fin da ora una norma per effetto della quale tutte le costruzioni che saranno completate dopo il 31 dicembre 1926 e fino a tutto il 1930 avranno pur esse una determinata agevolazione.

E' disposto, a tale fine, che tutte le costruzioni completate nell'anzidetto periodo, dopo aver fruito della normale esenzione del biennio non saranno senz'altro soggette ad imposta, ma lo saranno col presente concetto di gradualità: tassazione del quinto del reddito per il primo anno, di due quinti per il secondo e così via, in modo che la integrale tassazione si compia nel quarto anno successivo al biennio di esenzione. Ciò vuol dire che tali costruzioni cadranno in pieno sotto la integrale tassazione soltanto nel settimo anno successivo a quello in cui furono completate.

Si assicura così il ritorno al regime della normalità tributaria assicurando la possibilità di ulteriori sviluppi della materia imponibile, per impedire che l'onere dei tributi dovuti allo Stato e alle finanze locali pesi, per troppo lungo tempo, soltanto sulle vecchie costruzioni.

* * *

Chi ha cognizione di tutto quanto fu studiato e scritto per decenni intorno ad un migliore assetto della imposizione diretta statale e locale, quanto fu proposto e raccolto in disegni di legge che il Parlamento non prese in esame, constata come tutto ciò trovi quasi integrale attuazione per l'azione ferma del Governo nazionale.

Qualche ulteriore istituto, quale il regime tributario delle società per azioni e il perfezionamento della procedura di accertamento e contenziosa saranno esaminati con la ponderazione che, per il primo è connessa alle ripercussioni di bilancio e, per il secondo, è appoggiata alla necessità tecnica di non turbare il funzionamento tecnico degli organi di accertamento e giurisdizionali tuttora impegnati nella liquidazione transitoria dei tributi di guerra.

L'opera non può dirsi del tutto compiuta perchè in questo campo sono sempre possibili e desiderabili ulteriori perfezionamenti e sviluppi, ma il sistema è ormai costruito. Esso è anche, nella sua grandissima parte già attuato, ed è, del resto, in via di graduale attuazione.

Questo sistema, dalle linee semplici e chiare, fondato sul concetto del maggior allargamento della base di imposizioni con rispetto di minimi più equamente elevati di quelli vigenti e con la riduzione notevole delle aliquote è sistema certamente dotato della maggiore elasticità.

Forse è da prevedere, che, nonostante ogni avvedimento il prossimo avvenire durante il quale la trasformazione si svolge, segnatamente nel punto concernente la disposta riduzione di aliquote, la misura di questa parte notevole delle entrate di bilancio segni un rallentamento nel suo processo costante e progrediente sviluppo.

Ma sarà fenomeno transitorio che successivamente cederà il passo ad una ripresa ancora forse più intensa, che la saggezza dei Governi del tempo dovrà considerare anche dal punto di vista della possibilità di ulteriori riduzioni di aliquote. E sarà questo il più efficace mezzo per giungere sempre a maggiori sviluppi della ricchezza imponibile censita.

Si creeranno così, tra le pieghe del bilancio, quelle salutari riserve latenti, cui potrà attingersi nei momenti di straordinario bisogno mettendo in funzione anche mitissime variazioni di aliquote, col risultato del minor onere individuale possibile per il contribuente e col maggior vantaggio per il pubblico erario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visti gli articoli 309 e 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1915, n. 1643, e 31 maggio 1916, n. 695, sul contributo del centesimo di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 262, che sottopone all'imposta di ricchezza mobile i redditi derivanti da condominio e da dominio diretto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1289, che stabilisce le aliquote per l'imposta di ricchezza mobile:

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1307, sul ricupero delle somme pagate agli esattori delle imposte dirette;

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, riguardante il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispone la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, riguardante l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3070, che reca nuove norme per la determinazione delle aliquote di ricchezza mobile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota della imposta sui redditi di ricchezza mobile, è applicata sull'ammontare netto dei redditi stessi, nella misura e con le decorrenze seguenti:

	Dal 1° gennaio 1925	Dal 1° gennaio 1927	Dal 1° gennaio 1929
Per i redditi di capitale (Cat. *A*)	24 %	22 %	20 %
Per i redditi misti di capitale e lavoro (Cat. *B*)	18 %	16 %	14 %
Per i redditi di lavoro, di carattere incerto e variabile, derivanti dall'esercizio di arti e professioni (Cat. C^1).	16 %	14 %	12 %
Per i redditi di lavoro, di carattere fisso, costituiti da stipendi, pensioni ed assegni e per i redditi alla cui produzione non concorrano attualmente nè il capitale nè l'opera dell'uomo (vitalizi) (Cat. C^2).	12 %	11 %	10 %
Per i redditi di lavoro costituiti da stipendi, pensioni ed assegni corrisposti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbl. di beneficenza, dagli Enti pubblici di istruzione, e dai Corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'art. 33 (Cat. 18) dello Statuto del Regno (Cat. *D*)	10 %	%	8 %

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1929, i possessori dei redditi delle categorie *B*, C^1, C^2 e *D* non saranno soggetti ad imposta se la somma dei redditi di uno stesso contribuente, ragguagliata ad anno, non raggiunga la cifra di L. 2000, fermi restando, fino a tutto il 31 dicembre 1928, i limiti di esenzione fissati dall'art. 54 della legge 24 agosto 1877, numero 4021, serie 2ª, e 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per la determinazione del minimo imponibile dei redditi indicati al precedente comma, si tiene conto dell'ammontare netto di tutti i redditi del contribuente. A questo effetto la valutazione del reddito dei terreni si fa moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

I redditi di categoria *D*, tassabili per ritenuta diretta, sono soggetti ad imposta qualunque sia il loro ammontare.

Art. 3.

Allorquando l'ammontare dei redditi delle categorie *B*, C^1, C^2 e dei redditi di categoria *D* non tassabili per ritenuta diretta raggiunga L. 2000, ma non superi L. 2500, si accordano sul rispettivo ammontare, e con effetto dal 1° gennaio 1929, le detrazioni seguenti:

L. 1000 per i redditi da L. 2000 a L. 2100;
L. 800 per i redditi da L. 2101 a L. 2200;
L. 600 per i redditi da L. 2201 a L. 2300;
L. 400 per i redditi da L. 2301 a L. 2400;
L. 200 per i redditi da L. 2401 a L. 2500.

Art. 4.

Per il quadriennio 1925-1928, i redditi delle categorie *B*, C^1 e *D* saranno assoggettati ad imposta accordando sul loro ammontare le detrazioni seguenti:

detrazione di L. 400 per i redditi delle categorie *B* e C^1 in quanto il loro ammontare non superi L. 3000;

detrazione di L. 100 per i redditi della categoria *D*, che siano soggetti ad imposta per ruoli nominativi e in quanto il loro ammontare non superi L. 2000.

I redditi della categoria C^2 continueranno a godere durante il quadriennio predetto, le detrazioni accordate ai redditi della categoria *C*, dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1925, l'imposta sui terreni sarà applicata in base all'aliquota di L. 10 per ogni cento lire di estimo censuario determinato a norma del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

Art. 6.

E' abolita con effetto dal 1° gennaio 1925, l'imposta straordinaria sui canoni, istituita con decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 443.

I redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto non sono tassati come redditi fondiari a sè stanti, ma sono considerati come parte del reddito del fondo, cui si riferisce il condominio od il dominio diretto.

L'enfiteuta od utilista, il quale abbia pagata l'imposta sul reddito del fondo ha facoltà, ove la legge, la convenzione o la consuetudine gliene riconoscano il diritto, di trattenere sul canone pagato la corrispondente quota d'imposta.

Art. 7.

Con la stessa decorrenza indicata al precedente art. 5, l'imposta sui fabbricati sarà applicata in base all'aliquota di L. 10 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 8.

Il reddito delle nuove costruzioni destinate ad uso di abitazione, alberghi, studi e negozi, le quali vengono completate dopo la scadenza del periodo di esenzione fissato dal R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, e non oltre il 31 dicembre 1930, sarà assoggettato all'imposta in ragione di un quinto per ogni anno, in modo che la sua integrale tassazione si inizi col quinto anno successivo al biennio di esenzione fissato dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Art. 9.

Le aliquote indicate ai precedenti articoli 1, 5 e 7 sono comprensive delle addizionali per contributo a favore dei mutilati e per contributo del centesimo di guerra, le quali addizionali restano soppresse con effetto dal 1° gennaio 1925. Resta altresì soppressa, con la stessa decorrenza, l'addizionale del 2 per cento, per spese di distribuzione, di cui all'art. 65 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, sull'imposta di ricchezza mobile.

Art. 10.

Le Provincie ed i Comuni hanno facoltà di sovraimporre centesimi addizionali all'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati fino al limite ordinario di centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta erariale sui fabbricati e di centesimi cento per ogni lira d'imposta erariale sui terreni. La base di commisurazione è data dall'ammontare dell'imposta erariale risultante dall'applicazione della corrispondente aliquota all'imponibile dell'anno al quale l'imposta stessa si riferisce.

Le Provincie ed i Comuni possono essere autorizzati con le norme della legge comunale e provinciale, ad eccedere il limite ordinario della sovraimposta fabbricati fino ad un secondo limite di altri cent. 25. Possono altresì gli Enti medesimi essere autorizzati ad eccedere il limite ordinario della sovrimposta sui terreni, sempre con le norme della legge comunale e provinciale, fino ad un secondo limite di altri cent. 100 a favore delle Provincie e di altri cent. 200 a favore dei Comuni.

Art. 11.

Le Provincie ed i Comuni che abbiano in applicazione una sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dal precedente articolo, hanno obbligo di ridurre gradatamente la sovrimposta in eccedenza fino a contenerla nei limiti previsti dall'articolo stesso, diminuendo ogni anno di almeno un quinto l'ammontare di tale eccedenza a cominciare dal 1° gennaio 1926.

Quando si dimostri che per imprescindibili e giustificate necessità di bilancio, la riduzione della sovraimposta non possa effettuarsi nei termini indicati al precedente comma, le Provincie ed i Comuni potranno essere autorizzati dal Ministro per le finanze a provvedere alla riduzione stessa entro termini diversi.

Art. 12.

Per l'anno 1925 le Provincie ed i Comuni che abbiano in applicazione sovraimposte eccedenti il secondo limite indicato all'art. 10 possono essere autorizzati, con le norme della legge comunale e provinciale, a mantenere in applicazione le sovraimposte stesse fino al limite stabilito con Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Fino a scadenza del quinquennio indicato all'art. 11 l'autorizzazione ad applicare e riscuotere la sovraimposta fino al secondo limite stabilito dall'art. 10, è data dal Ministro per le finanze con le norme del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, per quella parte della sovraimposta stessa, che ecceda, eventualmente, il limite stabilito dal decreto stesso.

Durante il periodo transitorio, indicato al precedente comma, è data anche facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare, in via eccezionale e con le norme del decreto predetto, l'applicazione e riscossione di sovraimposte eccedenti il secondo limite fissato dal precedente art. 10.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 139. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1619.
REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1609.

Approvazione della Convenzione sul regime delle patenti di battelliere del Reno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione sul regime delle patenti di battelliere del Reno, nonchè al Protocollo addizionale relativo alla Convenzione stessa firmati entrambi a Strasburgo, la prima il 14 dicembre 1922 e il secondo il 22 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 135. — GRANATA.

Protocole 43.

Strasbourg, le 14 décembre 1922.

Dans le but d'apporter aux stipulations de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868, concernant le régime des patentes de batelier du Rhin, et à la Convention du 4 juin 1898, les modifications nécessaires pour mettre ce régime en harmonie avec les nécessités actuelles, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, composée de:

M. Chargueraud, président.
Etats Allemands: MM. Seeliger — Peters — Fuchs — Koch.
Belgique: Royers — Brunet.
France: Mahieu — Silvain Dreyfus — Fromageot — Berninger.
Grande-Bretagne: Baldwin.
Italie: Sinigalia.
Pays-Bas: van Eysinga — Kröller — Jolles.
Suisse: Herold — Vallotton.
Hostie, *secrétaire général*
sans vouloir préjuger de l'application et de l'interprétation de l'article 356 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, a pris la délibération suivante:

CONVENTION

relative au régime des patentes de batelier du Rhin, remplaçant les articles 15 à 21 inclusivement de la Convention du 17 octobre 1868 et la Convention du 4 juin 1898.

Article 1er.

Le droit de conduire un bâtiment sur le Rhin en amont du pont de Duisburg-Hochfeld n'appartient qu'au titulaire d'une patente de batelier du Rhin délivrée par l'autorité compétente de l'un des Etats contractants.

Cette disposition n'est pas applicable aux conducteurs de bâtiments de moins de 15 tonnes métriques, autres que les remorqueurs

Art. 2.

La patente est délivrée pour tout le Rhin ou pour des sections déterminées.

Elle mentionne les parties de la voie d'eau sur lesquelles porte l'autorisation et les catégories de bâtiments que le titulaire est autorisé à conduire. Elle donne le droit de conduire tout bâtiment des catégories mentionnées dans la patente, à quelque Etat qu'il appartienne.

Art. 3.

Le conditions dans lesquelles les autorités visées à l'article premier sont tenues de délivrer un patente de batelier sont déterminées dans un règlement établi d'un commun accord.

Art. 4.

Le titulaire qui, de quelque manière que ce soit, laisse parvenir la patente qui lui a été délivrée en la possession d'une personne ne possédante pas un pareil document, à l'effet de la mettre en mesure d'exercer la navigation du Rhin en vertu de cette patente, sera puni, selon les circonstances, du retrait temporaire ou définitif de ladite pièce.

Tout individu qui, n'étant point muni d'une patente pour lui-même, exerce la navigation du Rhin en se servant de celle qui a été délivrée à une autre personne ne pourra, pendant un délai à déterminer selon les circonstances, obtenir une patente de navigation.

Art. 5.

La patente devra être retirée, par l'Etat qui l'a délivrée, au titulaire ayante fait preuve d'une incapacité constituant un danger pour la navigation ou ayant été condamné soit pour faits répétés de fraude douanière, soit pour atteintes graves à la propriété. Le retrait de la patente peut avoir lieu à titre temporaire. Il est porté à la connaissance des autres autorités compétentes pour la délivrance des patentes.

Art. 6.

A partir du moment où la présente Convention entrera en vigueur, les articles 15 à 21 inclusivement de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868 et la Convention du 4 juin 1898 seront abrogés.

Art. 7.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur trente jour après la date de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présent protocole est tenu provisoirement ouvert.

signé: *Charguéraud*
Seeliger, *Peters*, *Fuchs* } en même temp pour N. Koch, décédé.
Royers
Brunet
Mahieu
Silvain *Dreyfus*
Fromageot
Berninger
Baldwin
Sinigalia
Van Eysinga
Kröller
Jolles
Herold
Valloton
Hostie.

Protocole 22

additionnel au Protocole 43 du 14 décembre 1922.

Strasbourg, le 22 décembre 1923.

Les Membres de la Commission soussignés, sont d'accord pour déclarer que les dispositions figurant dans la Convention, en date du 14 décembre 1922, avec les interprétations portées au protocole 27 de la première session del 1923, (1) seront provisoirement appliquées jusqu'à la révision générale de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 et qu'au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, ces dispositions seront examinées de nouveau à la lumière de l'expérience acquise pendant ce délai. Entre temps, les Commissaires des Etats contractants fourniront à la Commission tous renseignements utiles sur l'application desdites dispositions et sur les suites qu'elle a eues sur la navigation sur le Rhin.

En outre, il est entendu, par dérogation à la stipulation de l'article 1er de la Convention que, pendant la periode ci-dessus, lesdites dispositions seront applicables en amont du bac de Spijk (Spijksche Veer) et non pas seulement en amont du pont de Duisbourg-Hochfeld.

Tant que sera maintenue la dérogation stipulée à l'alinéa précédent, les spécifications de tonnage, énumérées à l'art. 1er du Règlement, en date du 14 décembre 1922, ne recevront pas d'application.

Le présent protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention du 14 décembre 1922.

signé: Jean *Gout*
Seeliger
Peters
Fuchs
Wand
Segers
Brunet
Mahieu
Silvain *Dreyfus*
Fromageot
Berninger
Baldwin
Rossetti
Sinigalia
Van Eysinga
Kröller
Jolles
Herold
Vallotton
Hostie

Pour copie certifiée conforme:

Le président: Jean *Gout*.

Le secrétaire général: Jan *Hostie*.

Pour ampliation certifiée:

Le secrétaire général: Jan *Hostie*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

---

(1) Extrait de la Résolution du Protocole 27 - I - 23.

« Il est entendu qu'en matière de patentes, les termes « membre de l'équipage (mousse exclu) » (protocole 44 — article 1er) ne s'appliquent qu'aux titulaires d'un certificat de capacité nautique et d'aptitude au commandement et aux mariniers ayant navigué deux ans au moins en mer ou sur une rivière, et que l'expression « tout le Rhin », dans l'article 2 du Protocole 43, ne s'applique qu'aux eaux visées à l'article 1er.

La Commission estime que le terme « chaland » dans l'article 1er du protocole 44 doit viser tous les bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion et se réserve de procéder, le cas échéant, à une rectification de cette erreur matérielle ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 10 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di maggio 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19287	81160	Respighi.	« Belfagor ». - Commedia lirica in un prologo, due atti e un epilogo su libretto di Guastalla Claudio (dalla commedia di Ercole Luigi Morselli). — Partitura d'orchestra	Ricordi G. e C.	Inedita. — Rappresentata la prima volta alla « Scala » di Milano il 26 aprile 1923.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19283	81112	Trezzi Ferdinando	« Senza titolo ». - Fantasia satirica in tre atti e sedici quadri	Società italiana degli autori	Inedita. - Mai rappresentata
19284	81113	Scotti-Berni Ugo	« L'angiolo ». - Poema drammatico in tre atti	Detta	1-5-1923. — Mai rappresentato.
19285	81118	Petitto Remo Renato	« Il mio erede sei tu ». - Farsa in tre atti. — Riduzione di « Les heritiers Rabourdin » di Emilio Zola	Petitto Remo Renato	Inedita. — Mai rappresentata.
19288	81162	Casini Ettore	« Nostalgie ». - Commedia in tre atti	Casini Ettore	28-4-1923. — Rappresentata la prima volta al « Municipale » di Casal Monferrato il 20-11-1921.
19291	81177	Giannuzzi Alberto	« Edifica amor sol distruggendo ». - Commedia in un atto	Giannuzzi Alberto	Inedita. - Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opere, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19282	81103	Magri Pietro	« Inno nazionale antiblasfemo ». - Composizione musicale per canto e pianoforte su versi di Ceriotto Giovanni	Menegazzoli Luigi	2-5-1923.
19289	81167	Penna Attilio	« Bagolamento fotoscultura ». - Composizione musicale	Penna Attilio	Inedita. — Eseguita la prima volta all' « Eldorado » di Milano il 21-7-1921.
19290	81173	Lombardi Umberto	« Flora gentile ». - Fox-trott su versi di Guido Antonelli	Lombardi Francesco	Inedito. — Eseguito la prima volta il 15-4-1922.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di aprile 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19267	80868	Arona Colombino	« Chi lo fa e chi lo cura ». - Vaudeville, su versi di De Maria Cesare, in quattro quadri contenenti i seguenti pezzi di musica: I. Basta voreisse bin. — II. Duetto dii basin. — III. 'Lpom. — IV. La rivista. — V. La figlia del deserto.	Arona Colombino	Inedito. — Mai rappresentato
19268	80869	Checcacci Felice Giuseppe	« Hayse ». - Tragedia lirica in due atti con prologo ed epilogo su libretto di G. Agenore Magno e Marino Merello. — Spartito	Checcacci Felice Giuseppe	Id. id.
19270	80877	Casales G.	« La fonte gaia ». - Partitura per canto e piano della commedia lirica in tre atti del medesimo e di Sacchetti Remo	Società italiana degli autori	Settembre 1921. — Mai eseguita.
19272	80883	Sommi - Basilevsky Guido	« Le poete qui passe ». - Dramma lirico in due atti. — Partitura per canto e piano	Detta	Inedito. — Mai rappresentato.
19274	80885	Detti	« La casa nel giardino ». - Dramma lirico in tre atti, libretto e musica dello stesso autore. — Partitura per canto e piano	Detta	Id. id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19263	80861	Bodanzky Robert - Hardt Marien - Bruno (Nessi Angelo).	« La danza verso la fortuna ». - Operetta per la musica di Roberto Stolz. — Riduzione italiana di Angelo Nessi. — Libretto	Sonzogno - Casa musicale	11-7-1921. — Eseguita al Politeama Margherita di Genova il 15-7-1921.
19264	80862	Martellini Domenico - Allegra Giuseppe	« Lu monumentu ». - Commedia in tre atti in dialetto siciliano	Martellini Domenico - Allegra Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata.
19265	80863	Coco Francesco	« La via di mezzo ». - Commedia in tre atti	Coco Francesco	Id. id.
19266	80864	Reggio Emilio	« Salomè danza ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Vitone Vittorio	Id. id
19269	80870	Valente Gaetano - Mancini Michele	« Due baci ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Valente Gaetano - Mancini Michele	Id. id.
19275	80886	Veneziani - Mazzucato Piero	« Barbapedana ». - Libretto della rivista in tre atti	Mazzucato Piero	23-6-1920. — Rappresentata la prima volta al « Lirico » di Milano - Giugno 1920.
19276	80915	Chiarelli Luigi	« Fuochi d'artificio ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	1-3-1923. — Rappresentata la prima volta all' « Alfieri » di Torino il 7-2-1923.
19277	80916	Veneziani Carlo	« Moscardino ». - Commedia in tre atti	Detta	Inedita Rappresentata la prima volta a Milano il 13-1-1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19278	80917	Veneziani Carlo	« Il braccialetto al piede ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	10-3-1921. — Rappresentata la prima volta all' « Olimpia » di Milano il 25-9-1916.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19262	80851	Sanzi Domenico	« Alla bandiera nostra ». - Inno	Sanzi Domenico	Inedito. — Non eseguito.
19271	80878	Ranzato V.	« Serenata napoletana ». - Partitura per violino e pianoforte	Società italiana degli autori	1-4-1921. — Non ancora eseguita.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19273	80884	Sommi - Basilervsky Guido	« La testa ». - Mimodramma in due atti. — Partitura per canto e pianoforte	Società italiana degli autori	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 236

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 ottobre 1924

	Medio		Medio
Parigi	119 03	Belgio	110 20
Londra	103 119	Olanda	8 97
Svizzera	440 46	Pesos oro	19 25
Spagna	308 10	Pesos carta	8 47
Berlino	—	New-York	22 958
Vienna	0 0324	Oro	442 98
Praga	69 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 32
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	98 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4187 — Data della ricevuta: 20 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tucci Mario di Francesco — Titoli del debito pubblico, al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 10 — Consolidato: 5 % con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque posa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.